

La stretta arriva con una pronuncia della Suprema corte dopo verifiche della Gdf

Nascondere fatture costa caro

C'è il sequestro o la confisca se si può quantificare l'evaso

Pagina a cura
di **ANDREA MAGAGNOLI**

Anche se le fatture sono nascoste o distrutte, può esserci confisca o sequestro degli importi evasi. Tuttavia deve essere possibile la determinazione del profitto del reato. La stretta arriva con una pronuncia della Cassazione, la n. 166/2020 depositata il 7 gennaio scorso (si veda *ItaliaOggi* dell'8/1/2020).

Il caso trae origine da una verifica eseguita dai militari della guardia di finanza, durante la quale l'imprenditore, al fine di nascondere al Fisco i suoi proventi, celava numerose fatture emesse nel corso dell'attività aziendale, tanto da configurarsi il reato previsto dall'art. 10, dlgs. n. 74/2000 riguardante le condotte di occultamento e distruzione di scritture contabili.

Il gip prima e il tribunale del riesame in seguito rigettavano l'istanza di sequestro delle somme sottratte in tal modo all'imposizione fiscale, nonostante il contrario parere del pm. La decisione dei giudici di merito si fondava su di una basilare quanto elementare considerazione: essi osservavano infatti come la condotta criminosa, che aveva comunque permesso di celare numerosi profitti all'erario, determinava senza ombra di dubbio l'impossibilità d'individuare con esattezza l'entità del profitto del reato.

Il provvedimento di sequestro richiesto dal pm sarebbe

stato del tutto illegittimo posto che mancava una esatta individuazione del suo oggetto. Il pubblico ministero, pertanto, ritenendo necessario provvedere al sequestro delle somme sottratte all'erario ricorreva allora per Cassazione, deducendo come anche nel caso di accertamento del reato previsto dall'art. 10, dlgs n. 74/2000, riguardante

le condotte di occultamento delle scritture contabili, divenga comunque praticabi-

le il sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca per equivalente delle somme così nascoste

all'imposizione fiscale.

La tesi espressa dal pm è stata accolta da parte dei giudici della Corte suprema di cassazione in quanto, a parere degli ermellini, la questione della sequestrabilità degli importi evasi a seguito dell'occultamento delle scritture contabili debba essere risolta sulla base dell'esame della struttura del prov-

vedimento di confisca per equivalente, che, come ovvio finisce per condizionare anche quella del sequestro preventivo essendo a questa finalizzato.

Tale provvedimento appli-

cabile per espresso disposto legislativo anche al reato di occultamento delle scritture contabili assume nell'ordinamento una precisa funzione e uno specifico compito.

Esso infatti è applicabile oggi anche ai reati tributari a seguito dell'entrata in vi-

gore del dlgs n. 158/2015 e svolge il compito di impedire che il reo possa godere dei benefici del reato.

La confisca, infatti per evitare che il reo possa godere dei benefici del reato, deve avere a oggetto l'intero profitto del reato, che nel caso dei reati tributari sarà costituito dall'ammontare delle somme evase.

Tuttavia tale limite non dovrà essere superato. Infatti ove la somma oggetto del sequestro fosse superiore a quella lucrata da parte del reo con la condotta illecita, si verrebbe ad applicare una seconda sanzione punitiva oltrepassando in tal modo i limiti assegnati dall'ordinamento al provvedimento di confisca per equivalente.

Tali conclusioni debbono essere applicate anche alle condotte di occultamento delle scritture contabili.

In tal caso, infatti, la condotta criminosa per le sue peculiarità determina

evidenti difficoltà nella determinazione del volume di affari dell'impresa e del conseguente debito tributario.

Il profitto del reato in tale caso non sarà facilmente

accertabile con un evidente ostacolo per la determinazione esatta del profitto del reato destinato a divenire oggetto del provvedimento di sequestro preventivo.

Tuttavia, ha osservato la Cassazione, anche in tali casi la situazione di fatto non sempre è tale da determinare l'impossibilità di dare corso a una confisca per equivalente.

Infatti, nel caso in cui sia possibile in altro modo determinare le somme comunque evase e sottratte all'erario, gli interessi non corrisposti e le conseguenti sanzioni pecuniarie, potrà essere determinato il profitto conseguente alla condotta criminosa di occultamento delle scritture contabili. Conseguentemente l'oggetto di un eventuale provvedimento di sequestro sarà determinabile, potendosi pertanto dare corso all'esecuzione del provvedimento.

© Riproduzione riservata

Il principio

Corte di cassazione - sentenza n. 166/2020

Nel caso di occultamento di fatture che non impedisca tuttavia la possibilità di determinare l'ammontare delle somme evase, degli interessi e delle sanzioni è possibile procedere al sequestro preventivo

Nel caso in cui sia possibile in altro modo determinare le somme comunque evase e sottratte all'erario, gli interessi non corrisposti e le conseguenti sanzioni pecuniarie, potrà essere determinato il profitto conseguente alla condotta criminosa di occultamento delle scritture contabili. Conseguentemente l'oggetto di un eventuale provvedimento di sequestro sarà determinabile, potendosi pertanto dare corso all'esecuzione del provvedimento

